



Udine, 26 febbraio 2019

Oggetto: Obbligo di pubblicità e trasparenza per gli aiuti pubblici

Circolare numero 008/2019

In sintesi

La “legge annuale per il mercato e la concorrenza” ha introdotto l’obbligo di pubblicità e trasparenza con riguardo agli aiuti ricevuti dalla Pubblica amministrazione.

I nuovi obblighi informativi riguardano i vantaggi economici (sovvenzioni, contributi, ecc..) ricevuti da Imprese ed Enti del Terzo settore dal 01/01 al 31/12 dello scorso anno (2018).

Approfondimento

L’art. 1, commi 125 e 127, della legge n. 124/2017, ha posto a carico di imprese, associazioni, fondazioni e ONLUS l’obbligo di rendere pubblici gli aiuti ricevuti ogni anno dalla Pubblica amministrazione, pena la restituzione dei contributi ricevuti.

Le informazioni da fornire sono: a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente, b) denominazione del soggetto erogante, c) somma incassata, d) data di incasso, e) causale.

L’obbligo di pubblicità scatta qualora l’importo complessivo degli aiuti ricevuti nell’anno precedente (a prescindere da quale sia l’anno di competenza) sia pari o superiore a 10.000 euro.

Sono considerati “aiuti pubblici” i contributi, le sovvenzioni e tutti gli altri vantaggi economici ricevuti dalla Pubblica amministrazione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma (compreso, ad esempio, l’uso gratuito di locali).

La presente circolare viene inviata a tutte le Ditte in quanto questo Studio gestisce le pratiche per il riconoscimento dei contributi e incentivi stanziati della Regione FVG per l’assunzione di particolari categorie di lavoratori e/o stabilizzazione del loro rapporto di lavoro.

Si osserva che né la norma né le circolari interpretative che sono seguite fanno riferimento agli sgravi dei contributi previdenziali INPS o dei premi INAIL a diverso titolo riconosciuti (sgravi per assunzioni, per stabilizzazioni/trasformazioni, modd.OT20 - OT24, ecc..).

Le modalità per assolvere all’obbligo si differenziano a seconda dei soggetti percettori:

- per le associazioni, le fondazioni e le ONLUS è prevista la pubblicazione nei propri siti *web* o sulla pagina *Facebook* o, in mancanza, nel sito *internet* della rete associativa alla quale l’Ente aderisce;
- per le imprese è previsto invece l’obbligo di indicare le informazioni di cui sopra nella nota integrativa del bilancio di esercizio e/o del bilancio consolidato.

Il termine per l’adempimento è fissato al 28 febbraio di ciascun anno; entro il 28 febbraio 2019, pertanto, i soggetti obbligati dovranno fornire le informazioni richieste con le modalità indicate.

Stante il tenore della norma, tuttavia, si ritiene che per le imprese tale termine coincida con quello di presentazione del bilancio, di cui la nota integrativa costituisce parte necessaria, e non quindi col 28/02/2019. Si osserva che i dati da indicare in nota integrativa sono quelli già registrati nella contabilità aziendale.

Lo scrivente Studio si rende disponibile a fornire la quantificazione dell'ammontare dei benefici percepiti di cui abbia seguito le pratiche di richiesta, fermo restando che non si assume alcuna responsabilità in ordine alle informazioni che vengono rese pubbliche attraverso i mezzi di cui sopra, informazioni che restano onere e responsabilità dell'organo di amministrazione del soggetto beneficiario.

In merito ai nuovi obblighi informativi, si riportano le osservazioni della Assonime al link sottoriportato:

<https://www.firstonline.info/wp-content/uploads/2018/02/Nota-su-commi-da-125-a-129-legge-124-2017-Interventi-e-consultazionidef-1.pdf>

Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi su diversi aspetti della norma in esame, ha disposto che in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza la sanzione della restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute sia applicabile esclusivamente alle imprese (e non quindi alle Associazioni)

Si osserva che l'obbligo di pubblicità e trasparenza è rivolto alle sole Associazioni e imprese e quindi non agli studi professionali; si osserva altresì che non vi è obbligo di redigere il bilancio, completo di nota integrativa, da parte di imprese individuali e società di persone.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=consul&nrg=201800374&nomeFile=201801449_27.html&subDir=Provvedimenti